

n. 153/1999 e che oggi connotano gli stessi²⁸⁸. Del resto, originariamente, erano curati da un unico ente, l'ente pubblico creditizio, due attività: l'attività creditizia di raccolta del risparmio e della concessione del credito e l'attività filantropica²⁸⁹.

Una prima applicazione delle finalità di utilità sociale degli enti conferenti si ebbe con l'articolo 15 della legge n. 266/1991 (legge quadro sul volontariato) che detta l'obbligo degli enti conferenti di prevedere nei propri statuti la destinazione di una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto della riserva per aumenti di capitale, alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne l'attività. Prevede inoltre, per il periodo transitorio fino al compimento delle operazioni di ristrutturazione, che le Casse di risparmio dovessero destinare alle medesime finalità un decimo delle somme destinate alle opere di beneficenza e di pubblica utilità²⁹⁰.

²⁸⁸ G. Baratti, «Fondazioni di origine bancaria e imprese strumentali», relazione al convegno di studi organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, 23 aprile 2004, Argelato (Bologna), in *Le imprese strumentali delle fondazioni di origine bancaria*, a cura di M. A. Stefanelli, Milano, 2005, p. 22, osserva che la scelta di principio del legislatore è stata «la destinazione del pacchetto azionario, frutto dello scorporo, a patrimonio strumentale per la realizzazione dei fini pubblici presenti negli enti, in precedenza secondari rispetto al fine principale di gestire un'attività creditizia». L'Autore osserva altresì che il legislatore delegato non ha creato una società per azioni condizionata da una *holding* bancaria e si è discostato dalla legge delega che «sembrava stabilire il contrario».

²⁸⁹ Notazioni critiche verso l'attività filantropica sono espresse da A. Gentili, «Le origini delle Casse di Risparmio e la formazione del quadro normativo degli enti conferenti», in *Atti del convegno di Roma*, 31 gennaio 1995, Roma, 1995, pp. 45 sgg., secondo il quale l'attività filantropica non caratterizzava l'ente ma si aggiungeva all'attività di raccolta del risparmio e di concessione del credito secondo un modello non specificamente speculativo (a differenza delle banche commerciali) e in ciò consisteva il sostegno alle categorie più deboli.

²⁹⁰ Tale destinazione produce la costituzione di un patrimonio separato, di pertinenza degli stessi enti e casse (art. 2, c. 1, d.m. 21.11.1991, che ha stabilito le modalità di attuazione della disposizione dell'art. 15 della l. n. 266/1991, poi abrogato e sostituito dall'art. 2, c. 1, d.m. 8.10.1997).